

Tribunale Torre Annunziata, II sez. Civile – Giudice dott. Gian Piero Vitale, ord. del 20.7.2016

Persona fisica e diritti della personalità - Riservatezza (privacy) - Trattamento dei dati personali - sistemi di videosorveglianza- proprietà privata - aree comuni – principio del balancing costituzionale – modalità di installazione - responsabilità civile

Art. 2 Cost.

Art. 700 c.p.c.

Art. 615 bis c.p.

L'installazione di sistemi di videosorveglianza non è oggetto di una specifica legislazione; pertanto la definizione del punto di equilibrio tra interessi configgenti è rimessa all'applicazione del c.d. principio del balancing costituzionale. In ottemperanza a tale principio è consentito l'uso di telecamere di sorveglianza nei pressi di immobili privati e all'interno di condomini ai soli fini di preservare la sicurezza di persone e la tutela di beni da concrete situazioni di pericolo, costituite da illeciti già verificatisi. La ripresa deve inoltre prevedere un angolo visuale limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza, escludendo ogni forma di inquadratura, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni. Viceversa non è consentita l'installazione di impianti di videosorveglianza che permettano di osservare aree comuni e non di esclusiva pertinenza senza il consenso dei proprietari confinanti, in quanto comporta la lesione di diritti fondamentali della personalità quali il diritto alla riservatezza delle persone e della tutela di dati personali. L'inosservanza di tale disciplina pur non configurando il reato di cui all'art. 615 bis c.p. non esclude la responsabilità civile.